



NOTAIO

Alessandro Barbarossa

Tel.: 075 8501284
Perugia, via Campo di Marte n.9

Repertorio N.3448

Raccolta N.2225

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE "CESVOL UMBRIA ETS"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisei del mese di gennaio,

- 26 gennaio 2026 -

presso la sede dell'Associazione in Perugia, Via Campo di Marte n.9, alle ore 16:00.

A richiesta dell'associazione riconosciuta denominata **"CESVOL UMBRIA ETS"**, con sede in Perugia, Via Campo di Marte n.9, codice fiscale numero: 94068730541, ed iscritta nella sezione "altri Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art.22 del D.Lgs 117/2017 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale 15 settembre 2020 n.106 con determinazione dirigenziale della Regione Umbria n.8119 del 9 agosto 2022, in esecuzione della delibera del Consiglio direttivo assunta in data 10 dicembre 2025, costituita con scrittura privata in data 22 agosto 1996, reg.ta a Perugia il 2 settembre 1996 al n.4767 Serie Terza, il cui statuto è stato successivamente modificato con atto a rogito Notaio Mario Biavati di Bastia Umbra, in data 18 ottobre 2011, Rep. n.26.458, Racc. n.16.221, reg.to a Perugia il 20 ottobre 2011 al n.15416, con atto di fusione a rogito del medesimo Notaio Biavati in data 29 dicembre 2018, Rep. n.39.319, Racc. n.25.850, reg.to a Perugia il giorno 23 gennaio 2019 al n.1930 Serie 1T, e da ultimo con verbale a rogito Notaio Niccolò Tiecco di Perugia del 16 aprile 2024, Rep. n.13704, Racc. n.9924, reg.to a Perugia il 24 aprile 2024 al n.9036, serie 1T,

io sottoscritto **Dr. Alessandro Barbarossa, Notaio in Perugia**, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Perugia, sono stato convocato per assistere, redigendone il relativo verbale, all'Assemblea straordinaria degli associati di detta associazione, convocata in seconda convocazione per oggi, in detto luogo e alle ore 16:00 per discutere e deliberare sul seguente:

- ORDINE DEL GIORNO -

1) Comunicazioni;

2) Statuto Cesvol Umbria ETS, modifiche e aggiornamenti: analisi e deliberazione;

3) Varie ed eventuali.

Io Notaio, constato la presenza del Signor

= **BILLI Giancarlo**, nato a Perugia il giorno 26 maggio 1952, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione sopra indicata, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente della medesima associazione.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella qualifica di cui sopra, stante la mia adesione alla predetta richiesta, a norma dell'articolo 15 del vigente Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea e, dichiaratala aperta,

- CONSTATA E MI FA CONSTATARE CHE -

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto, in seconda convocazione, in questo giorno, luogo e per le ore 16:00, a mezzo e-mail spedita ai soci, ai consiglieri e ai componenti dell'organo di controllo e del collegio dei garanti in data 9 gennaio 2026, come risulta dalla documentazione che rimane acquisita agli atti dell'associazione;

Registrato a Perugia
in data 17/02/2026
al numero 3844
serie 1T

- l'assemblea in prima convocazione indetta per il giorno 25 gennaio 2026 alle ore 6:00 è andata deserta;

- sono presenti in proprio e per delega, in presenza e anche in collegamento audio/video tramite google meet come espressamente previsto nell'avviso di convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 del Decreto Legislativo n.18/2020, successivamente prorogato, numero 75 (settantacinque) associati e i membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e del Collegio dei Garanti come risultante dal **foglio presenze** che, debitamente sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, omessane lettura per espressa volontà del comparente stesso;

- è rispettato il quorum costitutivo previsto dall'articolo 15 del vigente statuto dell'associazione;

- ha accertato l'identità e la legittimazione di tutti i soci presenti aventi diritto al voto in regola con il pagamento della quota associativa;

- che la presente assemblea è dunque regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno che l'Assemblea, su proposta del Presidente, decide all'unanimità di trattare unitariamente.

Il Presidente, aprendo la discussione sui punti all'Ordine del Giorno, propone all'assemblea alcune modifiche statutarie inerenti in particolare:

- l'art.10 dello statuto, avente ad oggetto la perdita della qualifica di socio, al quale verrebbe aggiunto un comma relativo all'ipotesi di decadenza dalla qualifica di socio a causa della cancellazione dal RUNTS di un Ente associato;

- l'art.19 dello statuto, inerente il Consiglio Direttivo, verrebbe modificato portando da 2 (due) a 3 (tre) il numero di possibili mandati consecutivi per i Consiglieri; analoga modifica verrebbe apportata all'art.21 per il numero dei mandati del Vice Presidente;

- l'art.26 dello Statuto, avente ad oggetto i libri sociali obbligatori, verrebbe riformulato;

- la correzione di refusi di carattere non sostanziale agli articoli 3 (Principi generali), 4 (Finalità), 5 (Attività), 6 (Principi di gestione ed erogazione dei servizi ed organizzazione delle attività), 10 (Perdita della qualifica di socio), 11 (Organi dell'Associazione), 12 (Assemblea dei Soci), 13 (Assemblee provinciali), 19 (Consiglio Direttivo).

Il Presidente dà, quindi, lettura delle modifiche di cui sopra da apportare allo statuto.

Quindi il Presidente invita l'assemblea a deliberare su quanto proposto, con il sistema di votazione palese.

L'assemblea, udito quanto sopra proposto dal Presidente, dopo idonea discussione, con voto favorevole di tutti i presenti, fatta eccezione per n.8 (otto) astenuti e n.6 (sei) contrari, come meglio risulta dall'**allegato "A"**, in proprio e/o per delega, espresso in modo palese, come accertato dal Presidente e quindi nel rispetto del quorum statutario

- D E L I B E R A -

- I -

di apportare le modifiche proposte agli art.3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 19, 21 e

26, che qui di seguito si riportano integralmente nel nuovo tenore letterale:

"Art. 3

Principi generali

Il Cesvol ETS si dichiara costituito nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e nel rispetto della legge 6 giugno 2016, n.106, nonché dei successivi decreti legislativi applicativi. In tale contesto normativo, il Cesvol ETS si propone di contribuire a:

a) Riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo.

b) Assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli Enti al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti.

L'ordinamento e la struttura del Cesvol ETS si conformano ai seguenti principi e norme:

a) Svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore;

b) Assenza di scopo di lucro, sia diretto che indiretto.

c) Obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del Codice Civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie.

d) Diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente.

e) Attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato.

f) Misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati.

g) Misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del Cesvol ETS.

h) Specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

i) Numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di amministrazione, nonché divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di Presidente dell'Organo di amministrazione per più di nove anni consecutivamente.

j) Obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale.

k) Misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti."

"Art. 4

Finalità

L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari

negli enti del Terzo settore.

L'associazione svolge in via principale le attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017, e, tra esse, in via prevalente quelle riferibili al comma 1, lettera i) recante "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo" e al comma 1, lettera m) recante "servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore". In particolare, utilizza le risorse conferite dal FUN (Fondo Unico Nazionale) al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi del successivo articolo 64, comma 5, lettera d).

Il Cesvol ETS potrà avvalersi anche di risorse diverse dal FUN provenienti da bandi e linee di finanziamento disponibili, che vengono gestite con contabilità separata.

L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Umbria."

"Art. 5

Attività

Per la realizzazione diretta ed indiretta delle proprie finalità, come definito nel precedente articolo 4, l'associazione potrà svolgere le attività ed erogare i servizi di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva:

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore auto-

revole e competente;

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;

g) servizi relativi al controllo degli enti del Terzo settore anche attraverso forme di auto controllo e di supporto tecnico nei confronti degli enti associati.

I servizi di cui sopra sono erogati a titolo gratuito o a fronte di un contributo specifico, nel qual caso regolamentati da appositi contratti o convenzioni.

L'organizzazione delle attività sarà disciplinata mediante l'adozione di una Carta dei Servizi in cui, in particolare, verranno definite le modalità di erogazione dei servizi, i criteri di accesso ai servizi/attività e i criteri di selezione dei beneficiari che si dovessero rendere necessari per l'utilizzo/partecipazione a particolari categorie di servizi/attività.

L'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, purché compatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione, può far parte di organismi funzionali alla realizzazione di progetti finanziati, qualora previsti (Es. ATS).

Onde poter perseguire pienamente le finalità statuarie, nel rispetto dei territori provinciali costituenti, CSV potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato incluse strutture decentrate sul territorio.

Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, scuole, enti pubblici e privati, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese."

"Art.6

Principi di gestione ed erogazione dei servizi ed organizzazione delle attività

I servizi e le attività organizzati dal CESVOL ETS sono erogati nel rispetto dei seguenti principi:

a) Principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi.

b) Principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità.

c) Principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione (consulenze e formazione in remoto, etc.).

d) Principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;

e) Principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

È fatto inoltre divieto di erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal FUN, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse."

"Art. 10 Perdita della qualifica di socio

Tutti i soci sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro quindici giorni al Consiglio Direttivo le proprie giustificazioni:

- a) richiamo;
- b) decadenza;
- c) esclusione.

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, o esclusione.

Si perde per recesso qualora il socio presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di socio.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'associazione di cui all'art. 7. Inoltre, l'associato perde la sua qualità di socio qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 9, ovvero rimanga moroso nel pagamento della quota sociale a seguito di due solleciti e comunque entro il primo bimestre dell'anno successivo.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibili, per qualunque grave ragione, l'appartenenza in qualità di socio dell'associazione.

L'esclusione è un atto deliberato dal Consiglio Direttivo, previa contestazione al socio, il quale può ricorrere tramite comunicazione scritta alla segreteria del CESVOL ETS, entro 30 giorni, dalla notifica del provvedimento.

Il ricorso è deciso, in via definitiva, dall'Assemblea dei soci, previo parere consultivo scritto da parte del Collegio dei garanti.

Nel caso in cui un Ente associato venga cancellato dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), esso decade automaticamente dalla qualifica di socio del Cesvol Umbria ETS a decorrere dalla data di cancellazione dal RUNTS. Tale decadenza opera di diritto e non comporta la necessità di ulteriori deliberazioni o atti da parte degli organi del Cesvol Umbria ETS."

"Art. 11

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci, organizzata nelle articolazioni delle assemblee provinciali.
- L'Assemblea Regionale dei Delegati;
- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente
- L'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge;
- Il Collegio dei Garanti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'art. 64, comma 5, lettera h, per il Presidente dell'organo di controllo e quanto comunque in merito verrà stabilito per gli altri componenti dell'organo di controllo dall'Assemblea Regionale dei Delegati in sede della relativa nomina. È previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività connesse alla carica ricoperta in seno al Cesvol ETS, nei limiti delle risorse finanziarie a tanto destinate dall'associazione e nei modi e procedure determinate dal regolamento interno.

I componenti degli Organi Sociali debbono essere scelti tra cittadini con piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità secondo criteri oggettivi e trasparenti improntati ai principi di onorabilità, professionalità, incompatibilità e indipendenza di cui alla lettera i) dell'art. 61 comma 6 del decreto legislativo 117/2017.

Non possono ricoprire incarichi negli Organi Sociali coloro che:

- sono dipendenti e collaboratori retribuiti dall'Associazione;
- hanno legami di parentela di qualsiasi ordine e di affinità entro il secondo grado, con i rappresentanti sia nello stesso Organo che negli altri;
- hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati;
- che sono consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 D.L. n. 267/2000;
- che sono in carica come parlamentari nazionali ed europei;
- che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;
- I presidenti, vicepresidenti, legali rappresentanti, amministratori di organizzazioni (società, fondazioni, associazioni di qualunque tipo) che abbiano rapporti continuativi di consulenza professionale, fornitura o qualunque altro tipo collaborazione a titolo oneroso con il CESVOL ETS;
- l'interdetto, l'inabilitato o il fallito che è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, limitatamente al periodo di interdizione.

I componenti degli organi sociali restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Le cariche sociali non sono cumulabili tra loro."

"Art. 12

Assemblea dei Soci

La base sociale del Cesvol ETS regionale è costituita da tutti gli Enti aderenti iscritti nel relativo libro degli Associati, di cui all'art. 26.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, del D. lgs. 117/2017, e dal precedente art. 11 dello Statuto, la costituzione e lo svolgimento delle assemblee dei soci (e relative prerogative) sono organizzati attraverso la previsione ed articolazione di assemblee separate, ovvero:

- le Assemblee provinciali
- l'Assemblea Regionale dei Delegati."

"Art. 13**Assemblee provinciali**

Sono istituite le Assemblee provinciali, alle quali tutti gli ETS soci partecipano raggruppati sulla base della provincia - in cui è istituita la propria sede legale.

Lo svolgimento di dette assemblee è disciplinato da apposito regolamento da adottare anche ai sensi dell'art. 61 del D. lgs. 117/2017, lettere g e h.

È prevista l'assemblea unica dei soci nel caso in cui il numero degli associati non sia superiore a 500, secondo quanto previsto dall'art. 61 comma 1 lett. a) - m) del Codice del Terzo Settore."

"Art. 19**Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto:

- dai componenti eletti dalle assemblee provinciali ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a):

- dal Presidente eletto dall'Assemblea Regionale dei Delegati ai sensi dell'art. 17, lett. a);

- dal Vicepresidente eletto dall'Assemblea Regionale dei Delegati ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b)

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 (quattro) anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. I consiglieri possono essere rieletti per un numero massimo di 3 mandati consecutivi.

I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla naturale scadenza.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

I membri del Consiglio Direttivo partecipano di diritto alle Assemblee Regionali dei Delegati e alle Assemblee Provinciali, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dalle assemblee dei soci in conformità allo statuto;

- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione;

- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, il piano annuale e il report annuale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea Regionale dei Delegati;

- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendono necessari, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea Regionale dei Delegati;

- f) predisporre e aggiornare la Carta dei Servizi sottoponendola all'approvazione dell'Assemblea Regionale dei Delegati;

- g) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;

- h) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;

- i) definire la struttura operativa del CESVOL Umbria ETS, in particolare per

quanto concerne l'apertura e la chiusura delle sedi operative e la determinazione della pianta organica, dei diritti, dei doveri e delle mansioni del personale;

j) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

k) attuare tutti gli adempimenti concernenti l'avvio o l'interruzione dei rapporti di cui alla precedente lettera;

l) proporre all'Assemblea Regionale dei Delegati la determinazione delle quote di ammissione, dei contributi associativi, nonché l'eventuale penale per i ritardati versamenti;

m) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;

n) deliberare, ai sensi del precedente art. 8, sulle richieste di ammissione di nuovi soci;

o) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

p) valutare l'istituzione nel suo seno di un Comitato Esecutivo, definendone membri e compiti;

q) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

r) irrogare le sanzioni disciplinari previste da regolamento;

s) proporre alle assemblee provinciali le eventuali modifiche statutarie ovvero altri atti di natura straordinaria (quali la fusione o lo scioglimento dell'Associazione);

t) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario. In caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti mediante gli strumenti ritenuti più opportuni;

u) richiedere al Collegio dei Garanti pareri su eventuali violazioni statutarie riscontrate dal Consiglio stesso;

v) istituire commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti all'associazione, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività;

w) autorizzare il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'associazione;

x) compiere ogni altra funzione ed esercitare qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificamente ad altri organi dell'associazione;

y) approva la Carta dei Servizi sulla base del regolamento di accesso ai servizi approvato dall'assemblea regionale dei delegati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità preva-

le il voto del Presidente. In seno al consiglio non è ammessa delega. L'assenza non giustificata di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti (appartenente alla medesima assemblea provinciale, qualora possibile). In caso di non disponibilità di quest'ultimo si procede con la designazione del successivo fino all'individuazione e nomina del nuovo consigliere. La partecipazione, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo, sarà regolata da apposito regolamento interno. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i componenti dell'ufficio direzione e coordinamento, senza diritto di voto. Alle stesse sono sempre invitati, senza diritto di voto, anche i componenti dell'Organo di Controllo e il Presidente del Collegio dei Garanti. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti. I componenti dell'organo di controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo."

"Art. 21

Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei delegati: coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita delega scritta.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome e in rappresentanza dell'associazione, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito. Inoltre, il Vice Presidente opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidargli.

È fatto divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di Vice-Presidente per più di tre mandati consecutivi. Il mandato del Vice-Presidente coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo."

"Art. 26

Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei delegati, in cui devono essere trascritti i verbali tra i quali anche quelli redatti per atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee Provinciali in cui devono essere trascritti i verbali tra i quali anche quelli redatti per atto pubblico;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, e degli eventuali altri organi sociali;

f. ogni altro libro prescritto dalla legge.

La tenuta e l'aggiornamento dei libri di cui ai punti a) b) c) d) f), anche attraverso procedura informatizzata, sono attribuiti alla responsabilità del Presidente o di un delegato (membro individuato dal Consiglio Direttivo), mentre per il libro di cui alla lettera e), tenuta ed aggiornamento sono di competenza dello stesso organo di controllo.

L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017."

Lo statuto, come novellato in base alle modifiche di cui sopra, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"** omessane lettura per espressa volontà del comparente stesso;

- II -

di autorizzare pertanto il Presidente dell'associazione, o persona da questi delegata, a fare tutto quanto necessario per dare completa esecuzione a quanto testè deliberato iscrivendo il presente verbale nel R.U.N.T.S., senza che mai possa essergli opposta carenza o indeterminatezza di poteri, con espressa facoltà altresì di apportare all'adottando testo di statuto quelle modifiche che si rendessero strettamente necessarie per perfezionare l'iscrizione nel RUNTS della presente modifica statutaria.

Si richiede l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art.82, terzo comma, D.Lgs 117/2017 e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolto l'assemblea essendo le ore 17:50.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e in parte completato a mano da me Notaio, su venti pagine e fin qui della ventunesima, di cinque fogli.

Viene sottoscritto alle ore 18:10.

F.ti: BILLI Giancarlo, Alessandro BARBAROSSA, Notaio.

Segue copia degli allegati A-B, firmati a norma di legge.

MISSISS

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CSV

"CESVOL UMBRIA ETS"

Art. 1

Denominazione

L'associazione denominata: "CESVOL UMBRIA ETS", d'ora in poi definita per brevità CESVOL ETS o Associazione, è un'associazione senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale che si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo ed assume a proprio riferimento identitario ed operativo la Carta dei valori del volontariato e la Carta della Rappresentanza.

L'Associazione è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alla sezione g) "altri Enti del Terzo Settore" come da Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 8119 del 09/08/2022

L'Associazione garantisce alle associazioni e ai volontari di tutti gli ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) pari condizioni di accesso alle iniziative, ai servizi senza alcuna discriminazione culturale, politica, religiosa e di genere.

L'Associazione non ha funzione di rappresentanza politica delle Associazioni socie.

L'Associazione ha i suoi fondamenti giuridici:

- Nell'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana
- Nel Libro del Codice Civile
- Nel Decreto Legislativo n. 117/2017
- Nella legislazione della regione Umbria in materia di volontariato e Terzo Settore.

L'associazione dovrà utilizzare l'acronimo ETS o l'espressione "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico a partire da quando l'associazione sarà iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore o in data precedente se autorizzata dalle autorità competenti.

Art. 2

Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in Perugia. L'Associazione opera attraverso le sedi operative presenti in Perugia e Terni e sportelli territoriali presenti nelle zone sociali della regione.



Eventuali decisioni in merito a sede legale e sedi operative non costituiscono modifica statutaria, qualora la sede ricada nel comune originario.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3

Principi generali

Il Cesvol ETS si dichiara costituito nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e nel rispetto della legge 6 giugno 2016, n.106, nonché dei successivi decreti legislativi applicativi. In tale contesto normativo, il Cesvol ETS si propone di contribuire a:

- a) Riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo.
- b) Assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli Enti al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti.

L'ordinamento e la struttura del Cesvol ETS si conformano ai seguenti principi e norme:

- a) Svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore;
- b) Assenza di scopo di lucro, sia diretto che indiretto.
- c) Obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del Codice Civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie.
- d) Diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente.
- e) Attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato.
- f) Misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di

singoli associati o di gruppi minoritari di associati.

- g) Misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del Cesvol ETS.
- h) Specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.
- i) Numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di amministrazione, nonché divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di Presidente dell'Organo di amministrazione per più di nove anni consecutivamente.
- j) Obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale.
- k) Misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.

Art. 4

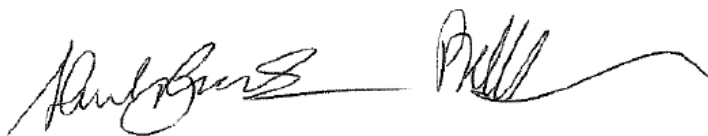
Finalità

L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore.

L'associazione svolge in via principale le attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017, e, tra esse, in via prevalente quelle riferibili al comma 1, lettera i) recante "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo" e al comma 1, lettera m) recante "servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore".

In particolare, utilizza le risorse conferite dal FUN (Fondo Unico Nazionale) al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali



definiti dall'ONC ai sensi del successivo articolo 64, comma 5, lettera d).

Il Cesvol ETS potrà avvalersi anche di risorse diverse dal FUN provenienti da bandi e linee di finanziamento disponibili, che vengono gestite con contabilità separata.

L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Umbria.

Art. 5

Attività

Per la realizzazione diretta ed indiretta delle proprie finalità, come definito nel precedente articolo 4, l'associazione potrà svolgere le attività ed erogare i servizi di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
- b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
- c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
- d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;

g) servizi relativi al controllo degli enti del Terzo settore anche attraverso forme di auto controllo e di supporto tecnico nei confronti degli enti associati.

I servizi di cui sopra sono erogati a titolo gratuito o a fronte di un contributo specifico, nel qual caso regolamentati da appositi contratti o convenzioni.

L'organizzazione delle attività sarà disciplinata mediante l'adozione di una Carta dei Servizi in cui, in particolare, verranno definite le modalità di erogazione dei servizi, i criteri di accesso ai servizi/attività e i criteri di selezione dei beneficiari che si dovessero rendere necessari per l'utilizzo/partecipazione a particolari categorie di servizi/attività.

L'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutarie ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, purché compatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione, può far parte di organismi funzionali alla realizzazione di progetti finanziati, qualora previsti (Es. ATS).

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, nel rispetto dei territori provinciali costituenti, CSV potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato incluse strutture decentrate sul territorio.

Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, scuole, enti pubblici e privati, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

Art.6

Principi di gestione ed erogazione dei servizi ed organizzazione delle attività



I servizi e le attività organizzati dal CESVOL ETS sono erogati nel rispetto dei seguenti principi:

- a) Principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi.
- b) Principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità.
- c) Principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione (consulenze e formazione in remoto, etc.).
- d) Principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;
- e) Principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

È fatto inoltre divieto di erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal FUN, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.

Art. 7

Soci

Possono far parte dell'associazione le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile, che condividendone gli scopi, partecipano alla vita ed alle attività dell'associazione, si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il

raggiungimento dei fini ivi indicati.

Art. 8

Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

La domanda di ammissione a socio deve essere trasmessa al Presidente e può essere abbinata al pagamento della quota di iscrizione che l'Assemblea dei soci può decidere di istituire.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante associazione entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento, facendone comunicazione agli interessati. Trascorso tale termine, e in mancanza di comunicazione da parte del Consiglio direttivo, l'adesione dell'Associazione si intenderà accolta.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante associazione entro sessanta giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione utile.

L'ammissione a socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio dell'Associazione.

L'attività associativa svolta dai soci, attraverso i loro rappresentanti, è sempre svolta a titolo gratuito. Il CESVOL ETS può rimborsare solo le spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, così come previsto dalla legge 106 del 2016 e dal successivo decreto legislativo.

Art. 9

Diritti e doveri dei soci



Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto, secondo le norme del presente Statuto e dei regolamenti, di partecipazione e di voto in seno all'assemblea, di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

In ogni caso, nessuna organizzazione socia, sia in forma singola, sia in forma di rete, federazione, filiera, può esprimere più di un rappresentante tra i membri dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente statuto, il relativo regolamento di attuazione, gli altri eventuali regolamenti interni e tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.
- e) comunicare per iscritto, entro 30 giorni dall'avvenuta modifica, le variazioni riguardanti i dati forniti all'atto della domanda di iscrizione.

Art. 10 Perdita della qualifica di socio

Tutti i soci sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro quindici giorni al Consiglio Direttivo le proprie giustificazioni:

- a) richiamo;
- b) decadenza;
- c) esclusione.

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, o esclusione.

Si perde per recesso qualora il socio presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di socio.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'associazione di cui all'art. 7. Inoltre, l'associato perde la sua qualità di socio qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 9, ovvero rimanga moroso nel pagamento della quota sociale a seguito di due solleciti e comunque entro il primo bimestre dell'anno successivo.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibili, per qualunque grave ragione, l'appartenenza in qualità di socio dell'associazione.

L'esclusione è un atto deliberato dal Consiglio Direttivo, previa contestazione al socio, il quale può ricorrere tramite comunicazione scritta alla segreteria del CESVOL ETS, entro 30 giorni, dalla notifica del provvedimento.

Il ricorso è deciso, in via definitiva, dall'Assemblea dei soci, previo parere consultivo scritto da parte del Collegio dei garanti.

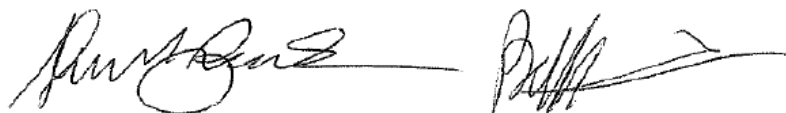
Nel caso in cui un Ente associato venga cancellato dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), esso decade automaticamente dalla qualifica di socio del Cesvol Umbria ETS a decorrere dalla data di cancellazione dal RUNTS. Tale decadenza opera di diritto e non comporta la necessità di ulteriori deliberazioni o atti da parte degli organi del Cesvol Umbria ETS.

Art. 11

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci, organizzata nelle articolazioni delle assemblee provinciali.
- L'Assemblea Regionale dei Delegati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente
- L'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge;
- Il Collegio dei Garanti.



Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'art. 64, comma 5, lettera h, per il Presidente dell'organo di controllo e quanto comunque in merito verrà stabilito per gli altri componenti dell'organo di controllo dall'Assemblea Regionale dei Delegati in sede della relativa nomina. È previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività connesse alla carica ricoperta in seno al Cesvol ETS, nei limiti delle risorse finanziarie a tanto destinate dall'associazione e nei modi e procedure determinate dal regolamento interno.

I componenti degli Organi Sociali debbono essere scelti tra cittadini con piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità secondo criteri oggettivi e trasparenti improntati ai principi di onorabilità, professionalità, incompatibilità e indipendenza di cui alla lettera i) dell'art. 61 comma 6 del decreto legislativo 117/2017.

Non possono ricoprire incarichi negli Organi Sociali coloro che:

- sono dipendenti e collaboratori retribuiti dall'Associazione;
- hanno legami di parentela di qualsiasi ordine e di affinità entro il secondo grado, con i rappresentanti sia nello stesso Organo che negli altri;
- hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati;
- che sono consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 D.L. n. 267/2000;
- che sono in carica come parlamentari nazionali ed europei;
- che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;
- I presidenti, vicepresidenti, legali rappresentanti, amministratori di organizzazioni (società, fondazioni, associazioni di qualunque tipo) che abbiano rapporti continuativi di consulenza professionale, fornitura o qualunque altro tipo collaborazione a titolo oneroso con il CESVOL ETS;
- l'interdetto, l'inabilitato o il fallito che è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, limitatamente al periodo di interdizione.

I componenti degli organi sociali restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Le cariche sociali non sono cumulabili tra loro.

Art. 12

Assemblea dei Soci

La base sociale del Cesvol ETS regionale è costituita da tutti gli Enti aderenti iscritti nel relativo libro degli Associati, di cui all'art. 26.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, del D. lgs. 117/2017, e dal precedente art. 11 dello Statuto, la costituzione e lo svolgimento delle assemblee dei soci (e relative prerogative) sono organizzati attraverso la previsione ed articolazione di assemblee separate, ovvero:

- le Assemblee provinciali
- l'Assemblea Regionale dei Delegati.

Art. 13

Assemblee provinciali

Sono istituite le Assemblee provinciali, alle quali tutti gli ETS soci partecipano raggruppati sulla base della provincia - in cui è istituita la propria sede legale.

Lo svolgimento di dette assemblee è disciplinato da apposito regolamento da adottare anche ai sensi dell'art. 61 del D. lgs. 117/2017, lettere g e h.

È prevista l'assemblea unica dei soci nel caso in cui il numero degli associati non sia superiore a 500, secondo quanto previsto dall'art. 61 comma 1 lett. a) - m) del Codice del Terzo Settore.

Art. 14

Funzioni delle Assemblee Provinciali

Sono compiti delle Assemblee provinciali

a) L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo il seguente criterio di rappresentanza provinciale:

Zone sociali Città di Castello – Gubbio, 2 membri del Consiglio Direttivo;

Zone sociali Perugia – Trasimeno – Todi, 4 membri del Consiglio Direttivo;

Zone sociali Assisi- Foligno – Spoleto – Valnerina, 3 membri del Consiglio Direttivo;



Zone sociali Terni – Narni – Amelia – Orvieto, 3 membri del Consiglio Direttivo.

b) La nomina dei propri rappresentanti all'interno dell'Assemblea Regionale dei Delegati, da determinare sulla base delle associazioni del territorio regionale e da ponderare secondo i seguenti criteri:

- a) popolazione residente;
- b) numero di Associazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale iscritte agli attuali Albi regionali, ovvero (quando istituito) nelle relative sezioni del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), presenti ed operanti;
- c) numero di Associazioni socie.

Le assemblee provinciali, congiuntamente o separatamente e in sede straordinaria:

- a) deliberano sulle modificazioni dello statuto, ivi incluse le operazioni di trasformazione, fusione e scissione e, con maggioranza qualificata di 3/4 dei soci, le eventuali modificazioni delle sedi operative;
- b) deliberano sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, ai sensi dei successivi artt. 32 e 33.

Art. 15

Organizzazione delle Assemblee Provinciali

Alle Assemblee Provinciali partecipano tutti i soci iscritti raggruppati sulla base della zona sociale in cui è istituita la loro sede legale, attraverso il legale rappresentante o un suo delegato socio della stessa associazione. Ciascun associato può inoltre farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato (oltre alla propria associazione).

Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee Provinciali si riuniscono ogni qual volta, per le relative scadenze, vi è da rinnovare le componenti di cui alle precedenti lettere a) o b), ovvero, in seduta straordinaria, in caso di proposta di modifica statutaria o di scioglimento dell'associazione.

Le Assemblee Provinciali, per i casi di cui sopra, si riuniscono congiuntamente o separatamente–

Le Assemblee Provinciali sono convocate dal Presidente del CESVOL ETS con avviso di

convocazione da inviare al domicilio degli iscritti a mezzo-e-mail, lettera semplice, o altro mezzo idoneo, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione, e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione dovrà svolgersi almeno 24 ore dopo la prima.

Le Assemblee Provinciali si possono riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo *Art.25 bis*.

Le Assemblee Provinciali sono presiedute da un Presidente nominato a inizio seduta dall'Assemblea stessa.

Le Assemblee Provinciali, inoltre, potranno essere convocate, congiuntamente o separatamente, su tematiche relative al territorio, su progettualità di carattere locale o su qualsiasi iniziativa ritenuta congrua e coerente con le finalità istituzionali del CESVOL ETS.

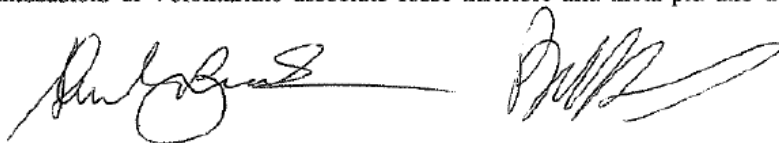
Inoltre, potranno essere convocate quando:

- ne faccia richiesta scritta e motivata almeno 1/10 dei suoi componenti;
- l'organo di controllo o il collegio dei garanti ne richiedano la convocazione, per gravi e motivate ragioni, inerenti le materie di loro competenza, da comunicarsi per iscritto alla Presidenza;
- ne faccia richiesta scritta e motivata almeno 1/3 dei membri del consiglio direttivo.

I verbali delle riunioni delle Assemblee Provinciali sono redatti dal segretario verbalizzante scelto dal Presidente dall'Assemblea, e riportati nello specifico libro di cui al successivo art. 26.

Le Assemblee Provinciali sono regolarmente costituite, sia in sede ordinaria che straordinaria, e fatto salvo quanto espressamente previsto dal successivo art. 30 per lo scioglimento dell'associazione, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Esse deliberano sempre validamente a maggioranza semplice. In ogni caso devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 61, comma 1, lettere f), g) ed h), del D. Lgs. 117/2017.

Qualora, al momento della convocazione dell'assemblea, il numero complessivo di Organizzazioni di Volontariato associate fosse inferiore alla metà più uno del totale degli



associati, i voti attribuiti a ciascuna Organizzazione di Volontariato sono incrementati in modo da garantire l'attribuzione della maggioranza assoluta dei voti esprimibili ai sensi della lettera f, art. 61 del D. lgs. 117/2017.

Art. 16

Assemblea Regionale dei Delegati

L'Assemblea dei delegati è organo di governo, programmazione ed indirizzo del Cesvol ETS regionale ed ha il compito di tracciare le linee di indirizzo coerenti con le finalità dichiarate nello Statuto.

Essa è composta da n.66 delegati eletti, ai sensi dell'art 14, lett b) del presente Statuto, da ciascuna delle Assemblee Provinciali in rappresentanza di tutte le associazioni socie raggruppate sulla base della zona sociale in cui è istituita la loro sede legale e dura in carica 4 anni.

Art. 17

Funzioni dell'Assemblea dei Delegati

All'Assemblea dei Delegati spettano, in sede ordinaria, i seguenti compiti:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge il Vicepresidente quale espressione dei soci appartenenti alla provincia diversa da quella di riferimento del Presidente;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo, il Piano annuale e il report annuale delle attività su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) approva e rende pubblico il bilancio sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) approva il programma generale annuale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) provvede alla nomina dei componenti dell'Organo di Controllo di propria spettanza;
- h) provvede alla nomina dei componenti il Collegio dei Garanti;
- i) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- j) delibera in ordine ai provvedimenti di decadenza ed esclusione dei soci, di cui al

precedente art.;

k) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

Art. 18

Organizzazione dell'Assemblea Regionale dei Delegati

L'Assemblea Regionale dei Delegati si riunisce almeno due volte l'anno al fine di discutere e approvare il bilancio consuntivo del precedente anno, entro il mese di aprile e discutere e approvare la programmazione annuale e il relativo bilancio preventivo, entro il 31 di dicembre.

Inoltre l'Assemblea Regionale dei Delegati si riunisce in via ordinaria in qualunque periodo quando:

- ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei suoi componenti;
- l'organo di controllo o il Collegio dei Garanti ne richiedano, per gravi e motivate ragioni da comunicarsi per iscritto, la convocazione;
- ne faccia richiesta scritta e motivata almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.

Nei casi di cui sopra, il Presidente deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni con le modalità di cui al successivo comma del presente articolo.

L'Assemblea Regionale dei Delegati è convocata dal Presidente del CESVOL ETS con avviso di convocazione da inviare ai componenti dell'Assemblea a mezzo-e-mail, lettera semplice, o altro mezzo idoneo, almeno quindici giorni prima la data stabilita per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione, e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione dovrà svolgersi almeno 24 ore dopo la prima. L'Assemblea Regionale dei Delegati è presieduta da un Presidente nominato a inizio seduta dall'Assemblea stessa.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea Regionale dei Delegati sono redatti dal segretario verbalizzante scelto dall'assemblea stessa su proposta del Presidente del Cesvol ETS a inizio seduta, e riportati nello specifico libro di cui al successivo art. 26.

L'Assemblea Regionale dei Delegati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo *Art.25 bis*.

L'Assemblea Regionale dei Delegati è regolarmente costituita, in prima convocazione, con



l'intervento di almeno la metà dei propri componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Esse deliberano sempre validamente a maggioranza semplice.

In ogni caso devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 61, comma 1, lettere f), g) ed h), del D. Lgs. 117/2017.

Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento elettorale.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti.

La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dalle assemblee dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Art. 19

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto:

- dai componenti eletti dalle assemblee provinciali ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a);
- dal Presidente eletto dall'Assemblea Regionale dei Delegati ai sensi dell'art. 17, lett. a);
- dal Vicepresidente eletto dall'Assemblea Regionale dei Delegati ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b)

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 (quattro) anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. I consiglieri possono essere rieletti per un numero massimo di 3 mandati consecutivi.

I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla naturale scadenza.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

I membri del Consiglio Direttivo partecipano di diritto alle Assemblee Regionali dei Delegati e alle Assemblee Provinciali, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dalle assemblee dei soci in conformità allo statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, il piano annuale e il report annuale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea Regionale dei Delegati;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendono necessari, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea Regionale dei Delegati;
- f) predisporre e aggiornare la Carta dei Servizi sottoponendola all'approvazione dell'Assemblea Regionale dei Delegati;
- g) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- h) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- i) definire la struttura operativa del CESVOL Umbria ETS, in particolare per quanto concerne l'apertura e la chiusura delle sedi operative e la determinazione della pianta organica, dei diritti, dei doveri e delle mansioni del personale;
- j) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale,
- k) attuare tutti gli adempimenti concernenti l'avvio o l'interruzione dei rapporti di cui alla precedente lettera;



- l) proporre all'Assemblea Regionale dei Delegati la determinazione delle quote di ammissione, dei contributi associativi, nonché l'eventuale penale per i ritardati versamenti;
- m) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- n) deliberare, ai sensi del precedente art. 8, sulle richieste di ammissione di nuovi soci;
- o) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- p) valutare l'istituzione nel suo seno di un Comitato Esecutivo, definendone membri e compiti;
- q) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- r) irrogare le sanzioni disciplinari previste da regolamento;
- s) proporre alle assemblee provinciali le eventuali modifiche statutarie ovvero altri atti di natura straordinaria (quali la fusione o lo scioglimento dell'Associazione);
- t) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario. In caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti mediante gli strumenti ritenuti più opportuni;
- u) richiedere al Collegio dei Garanti pareri su eventuali violazioni statutarie riscontrate dal Consiglio stesso;
- v) istituire commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti all'associazione, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività;
- w) autorizzare il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'associazione;
- x) compiere ogni altra funzione ed esercitare qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificamente ad altri organi dell'associazione;
- y) approva la Carta dei Servizi sulla base del regolamento di accesso ai servizi approvato dall'assemblea regionale dei delegati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'assenza non giustificata di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti (appartenente alla medesima assemblea provinciale, qualora possibile). In caso di non disponibilità di quest'ultimo si procede con la designazione del successivo fino all'individuazione e nomina del nuovo consigliere.

La partecipazione, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo, sarà regolata da apposito regolamento interno.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i componenti dell'ufficio direzione e coordinamento, senza diritto di voto. Alle stesse sono sempre invitati, senza diritto di voto, anche i componenti dell'Organo di Controllo e il Presidente del Collegio dei Garanti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

I componenti dell'organo di controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, e rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio. Convoca le Assemblee Provinciali e l'Assemblea Regionale



dei delegati. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Il Presidente deve possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza come specificato nell'articolo 61 del Codice del Terzo settore Comma i).

Al Presidente inoltre compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto.

Nel caso in cui il Presidente sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione, ivi compreso il potere di firma sociale.

È fatto divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di Presidente per più di due mandati consecutivi. La carica di Presidente comunque non potrà essere ricoperta per un periodo superiore a quanto previsto dall'art. 61 lett. j).

Art. 21

Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei delegati: coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua

assenza o impedimento.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita delega scritta.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome e in rappresentanza dell'associazione, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito. Inoltre, il Vice Presidente opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidargli.

È fatto divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di Vice-Presidente per più di tre mandati consecutivi. Il mandato del Vice-Presidente coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.

Art. 22

Organo di Controllo

L'organo di controllo è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea Regionale dei Delegati ai sensi dell'art 17, comma 1, lett. h, e, per quanto riguarda il componente con funzioni di presidente, dall'Organismo Territoriale di Controllo (OTC) di cui all'art. 65 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. La carica di componente dell'organo di controllo comunque non potrà essere ricoperta per un periodo superiore a quanto previsto dall'art. 61 lett. J.

L'organo di controllo svolge compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Hanno inoltre il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Qualora sia necessario, l'Organo di Controllo vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale da archiviare nell'apposito libro dei verbali di cui all'art. 26.

Art. 23

Revisore Legale

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 24

Collegio dei Garanti

I Garanti sono nominati dall'assemblea dei delegati in numero di 5 (cinque) di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti. Durano in carica quattro anni. La carica di Garante è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, di dipendente e/o collaboratore. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Il Presidente del Collegio viene eletto nella prima riunione del collegio stesso.

Compiti del Collegio dei Garanti:

- a) decide, senza formalità di rito, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'associazione;
- b) esamina e ratifica la radiazione dei soci. Il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- c) il Collegio vigila sul rispetto delle norme Statutarie e del Regolamento.

Il Collegio dei Garanti ha il compito di esaminare e giudicare, su segnalazione del Consiglio Direttivo o, debitamente motivata, di almeno un quinto (1/5) dei soci, il comportamento dei componenti gli organi sociali qualora questo fosse non confacente alle finalità e alle deliberazioni associative e regolamentari ed in materia disciplinare.

Art. 25

Comitato Esecutivo e/o Ufficio di Presidenza

Il Comitato Esecutivo è composto da 5 membri: Presidente, Vicepresidente, e 3 consiglieri, proposti dal Presidente ed approvati dal Consiglio direttivo. Il Comitato Esecutivo oltre a coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, potrà garantire maggiore operatività e snellire i processi decisionali, relativamente agli indirizzi e alle delibere del consiglio direttivo.

L'Ufficio di Presidenza è composto da Presidente, Vicepresidente e dai componenti dell'Ufficio direzione e coordinamento costituito dalla componente apicale dell'organizzazione tecnica.

L'Ufficio di Presidenza, oltre a coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, potrà garantire maggiore operatività e snellire i processi decisionali, relativamente agli indirizzi e alle delibere del consiglio direttivo.

Art.25 bis

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.



Art. 26

Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei delegati, in cui devono essere trascritti i verbali tra i quali anche quelli redatti per atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee Provinciali in cui devono essere trascritti i verbali tra i quali anche quelli redatti per atto pubblico;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, e degli eventuali altri organi sociali;
- f. ogni altro libro prescritto dalla legge.

La tenuta e l'aggiornamento dei libri di cui ai punti a) b) c) d) f), anche attraverso procedura informatizzata, sono attribuiti alla responsabilità del Presidente o di un delegato (membro individuato dal Consiglio Direttivo), mentre per il libro di cui alla lettera e), tenuta ed aggiornamento sono di competenza dello stesso organo di controllo.

L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai

fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio potrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 28

Entrate

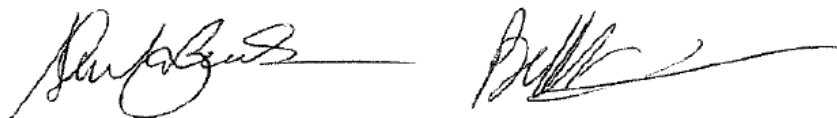
L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento principalmente da:

- le quote associative;
- i contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente da parte del Consiglio Direttivo;
- eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- i versamenti volontari degli associati;
- le risorse derivanti dal Fondo Unico Nazionale di cui all'art. 62 del decreto legislativo 117/2017, quando accreditata come CSV;
- i corrispettivi derivanti dalla gestione diretta di attività e servizi;
- le entrate derivanti da convenzioni;
- i contributi pubblici, di privati e imprese
- la gestione economica del patrimonio;
- entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali;
- introiti di manifestazioni e di raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- donazioni e lasciti;
- contributi di imprese e privati.

Art. 29

Quote sociali e contributi

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi associati. L'associato dimissionario o che



comunque cessa di far parte del CESVOL ETS è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

L'adesione al CESVOL ETS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione e di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea. È comunque facoltà degli aderenti al CESVOL ETS di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento del CESVOL ETS, di recesso o di esclusione dal CESVOL UMBRIA ETS non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato al CESVOL ETS a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 30

Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dell'ONC di cui all'art. 64, e dell'OTC di cui all'art. 65 del medesimo decreto legislativo 117/2017, in caso l'Associazione sia accreditata come CSV.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto al vaglio dell'Assemblea Regionale dei Delegati entro il 30 aprile dell'anno successivo. Quando lo richiedano particolari esigenze, l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto può essere convocata anche in un termine maggiore, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio; in questa evenienza, il Consiglio avrà cura di segnalare nella propria relazione le ragioni della dilazione. In ogni caso l'approvazione deve avvenire in tempo utile da consentire il deposito entro il termine temporale di cui all'art. 48 comma 3

decreto legislativo 117/2017 ovvero, in caso l'associazione sia accreditata come CSV, entro il minor termine in proposito indicato dall'ONC di cui all'art. 64, ed all'OTC di cui all'art. 65 del decreto legislativo 117/2017.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione dell'organo di controllo di cui al precedente art. 22.

Il Consiglio Direttivo predispone, in accompagnamento al programma annuale di attività, il bilancio di previsione, che devono essere portati al vaglio dell'Assemblea Regionale dei Delegati entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero entro il minor termine in proposito indicato dall' ONC di cui all'art. 64, e dall'OTC di cui all'art. 65 del decreto legislativo 117/2017.

I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede del Cesvol Umbria ETS nei cinque giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti gli associati che lo richiedano.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In relazione agli obblighi contabili, l'associazione, se sarà accreditata come CSV, adotta una contabilità separata per le risorse non provenienti dal FUN.

Art. 31

Bilancio sociale

Il CESVOL ETS redige annualmente il Bilancio sociale in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e, in caso di accredito come CSV, nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dell'ONC di cui all'art. 64, e dell'OTC di cui all'art. 65 del medesimo decreto legislativo 117/2017, e ne dà adeguata pubblicità ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lett. i) del D.lgs. 117/2017, della lett. l), anche attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

Nel bilancio sociale si dà atto del trattamento economico e normativo dei lavoratori (art. 16



del D.lgs. 117/2017) e del monitoraggio dell'organo di controllo.

Art. 32

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dalle Assemblee Provinciali convocate appositamente in seduta straordinaria, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

Le Assemblee Provinciali convocate a tale scopo deliberano validamente con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

In tale sede, su proposta del Consiglio Direttivo, verranno designati uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 33

Devoluzione del Patrimonio Sociale

In caso di estinzione, scioglimento o di messa in liquidazione, il patrimonio dell'associazione, dedotto delle passività, sarà devoluto - salvo diversa destinazione imposta dalla legge - ad altri ETS in grado di garantirne la destinazione ai fini analoghi a quelli individuati dal presente Statuto, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Assemblee Provinciali e nel rispetto della procedura di cui all'art. 9 decreto legislativo 117/2017.

Nel caso l'Associazione sia anche accreditata come CSV o in caso di revoca dell'accreditamento, le sole risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate, saranno devolute nel rispetto della procedura di cui all'art. 63, comma 4 e 5 decreto legislativo 117/2017.

Art. 34

Norma di rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi

generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Roberto *Pulli Scaricato*